

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la creazione di una Banca europea delle esportazioni

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 76 del 1° aprile 1976, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 25 marzo 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 25 marzo 1976,

vista la decisione del 30 marzo 1976, con la quale il proprio ufficio di presidenza ha incaricato la sezione «Relazioni esterne» di predisporre un parere sull'argomento,

vista la relazione presentata dal relatore, sig. Hen- niker-Heaton,

vista il parere formulato dalla predetta sezione nel corso della riunione dell'11 maggio 1976,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 maggio 1976 nel corso della 139^a sessione plenaria svoltasi il 25/26 maggio 1976,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

a maggioranza (2 voti contrari e 3 astensioni):

1. Introduzione

1.1. Nel luglio del 1975 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una comunicazione sull'oppor-

tunità di istituire una Banca europea delle esportazioni (BEE). In tale documento la Commissione ne illustrava gli obiettivi ed i metodi e sosteneva che gli esportatori hanno urgente bisogno di ulteriori agevolazioni. In un primo tempo l'azione della BEE si impiegherebbe sul finanziamento e sull'assicurazione di contratti comunitari multilaterali relativi all'esportazione di grandi progetti di investimento e di beni strumentali (compresi i servizi connessi) in paesi extracomunitari.

1.2. Dal mese di luglio fino all'autunno la Commissione ha consultato gli assicuratori del settore pubblico e di quello privato specializzati nel credito all'esportazione e gli ambienti bancari ed industriali della Comunità.

1.3. Secondo la Commissione, la Banca dovrebbe essere creata parallelamente ai già esistenti istituti nazionali di assicurazione del credito, senza che sia prima necessario procedere ad un più stretto coordinamento delle loro operazioni o modificare sensibilmente le leggi ed i regolamenti in materia. Una volta creata, la Banca potrebbe contribuire all'armonizzazione delle pratiche comunitarie in altri settori del credito all'esportazione. In ogni caso, il nuovo organismo non rimpiazzerebbe le banche commerciali o altre banche che operano a sostegno delle esportazioni: l'obiettivo sarebbe piuttosto quello di fornire un sostegno complementare.

1.4. La BEE porrebbe le imprese europee su un piede di parità con i principali concorrenti di altri paesi quando presentano delle offerte per importanti

contratti multinazionali, il cui credito e la cui assicurazione verrebbero espressi in un'unica moneta, ove ciò risulti opportuno.

2. La proposta ufficiale della Commissione

2.1. Nel febbraio del 1976 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta concernente l'istituzione di una Banca europea delle esportazioni.

3. Esito delle consultazioni

3.1. Nella propria proposta, la Commissione sintetizza l'esito delle consultazioni svoltesi nello scorso autunno. Tutti gli interpellati sono stati concordi nel sostenere che l'attuale sistema è inadeguato a far fronte al previsto aumento dei contratti multinazionali. Tuttavia, si sono registrate divergenze d'opinione circa l'opportunità di istituire sin d'ora una BEE: alcuni gruppi sono fautori di questa tesi; altri invece sostengono che si deve dare la precedenza assoluta ad una più ampia armonizzazione degli attuali sistemi nazionali di assicurazione del credito.

3.2. Dopo aver valutato i pro e i contro, la Commissione ha deciso che una BEE rappresenterebbe ancora il mezzo migliore per risolvere i problemi posti dai contratti multilaterali.

4. Funzionamento e finanziamento della BEE

4.1. La BEE fornirebbe l'assicurazione crediti e contribuirebbe a finanziare, direttamente o indirettamente, attraverso gli istituti finanziari esistenti, le esportazioni di grandi progetti di investimento e di beni strumentali.

4.2. La Banca disporrebbe di un capitale iniziale di 100 milioni di UC, da prelevare dal bilancio comunitario. Essa potrebbe procurarsi fondi supplementari contraendo prestiti sui mercati finanziari nazionali ed internazionali; detti prestiti sarebbero garantiti dalla Comunità a concorrenza di un massimale stabilito annualmente nel bilancio. La Commissione ha optato per questa struttura mista del capitale per garantire alla Banca la massima flessibilità — è infatti difficile prevedere il volume degli affari che verranno trattati — e per consentire un rigoroso controllo sugli impegni contratti dalla BEE stessa.

5. Organizzazione della BEE

5.1. La Banca sarebbe dotata:

- di un consiglio d'amministrazione composto di 10 membri titolari e di 10 membri supplenti nominati dagli Stati membri e dalla Commissione. Il Consiglio, che agirebbe su proposta del comitato direttivo, prenderebbe le decisioni riguardanti le operazioni della Banca; ad esso competerebbe inoltre di approvare il regolamento interno, la relazione annuale redatta dal comitato direttivo ed il bilancio annuale. Il rappresentante della Commissione disporrebbe di un diritto di veto nell'interesse della Comunità, ma il consiglio d'amministrazione, qualora i suoi membri deliberassero a maggioranza assoluta, potrebbe adire il Consiglio. Se quest'ultimo non dovesse prendere una decisione contraria entro quindici giorni, il veto sarebbe confermato;
- di un comitato direttivo composto di un presidente e di 4 altri membri nominati dal consiglio d'amministrazione per un periodo di sei anni. Il comitato avrebbe il compito di preparare le decisioni del consiglio d'amministrazione e di provvedere alla loro esecuzione.

5.2. Le attività della Banca sarebbero soggette ad un esame da parte di un revisore autorizzato e della commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del trattato. La relazione e le osservazioni della commissione di controllo sarebbero sottoposte al Consiglio e al Parlamento europeo al più tardi dieci mesi dopo lo scadere dell'esercizio finanziario.

6. Osservazioni generali

6.1. Il Comitato economico e sociale approva l'istituzione di una Banca europea delle esportazioni che possa soddisfare le effettive necessità degli esportatori europei. Ciò significa che esso è fondamentalmente favorevole alla creazione di uno strumento europeo, al servizio di una politica commerciale comune, che fornisca dei crediti e una assicurazione-crediti per l'esportazione di progetti e per vendite effettuate all'estero da esportatori europei nel quadro di operazioni multilaterali, e le cui attività si affianchino a quelle degli istituti di credito esistenti. Il Comitato ritiene comunque che il maggior problema al quale gli esportatori sono attualmente confrontati consista nelle condizioni tecniche dei sistemi di assicurazione-crediti, piuttosto che, in alcuni casi, nel volume dei fondi disponibili.

6.2. Il Comitato ritiene tuttavia che ai progetti presentati da un solo fornitore o da più fornitori di un unico Stato membro della CEE non dovrebbe essere negato il sostegno che una BEE potrebbe

offrire, in quanto essi — a seconda della loro portata e della loro natura — possono infatti costituire per il paese interessato e, di conseguenza, per la Comunità, un importante fattore occupazionale. Inoltre tali progetti, quando offrono la possibilità di sviluppare il commercio aprendo nuovi sbocchi all'estero, meritano il sostegno comunitario ove, per un qualsiasi motivo, le agevolazioni nazionali fossero insufficienti.

6.3. Il Comitato è inoltre del parere che in casi eccezionali si dovrebbero prevedere operazioni multilaterali cui siano interessate anche imprese di paesi extracomunitari, a condizione che le aziende europee detengano una forte partecipazione e che l'intervento copra solo la quota-parte riguardante le imprese europee.

6.4. Da varie parti è stato chiesto se, invece di creare un nuovo organismo, non si potesse incaricare la Banca europea per gli investimenti di fornire un sostegno alle esportazioni connesse con importanti contratti multilaterali.

Al Comitato risulta che la Banca europea per gli investimenti non si occupa di crediti all'esportazione e delle assicurazioni di detti crediti; se dovesse svolgere questi compiti oltre ad espletare le sue attività, sarebbe necessario modificare sensibilmente il suo statuto. Inoltre, la BEI non è stata concepita come uno strumento per attuare la politica commerciale comune della Comunità. Per tale motivo il Comitato riconosce la necessità di creare un nuovo organismo e ne caldeggia l'istituzione.

6.5. Pur ritenendo che l'armonizzazione delle condizioni relative al credito all'esportazione sia necessaria ai fini di una concorrenza leale fra gli esportatori europei, il Comitato è dell'avviso che i progressi di tale armonizzazione non siano sufficientemente rapidi per migliorare le agevolazioni attualmente disponibili in relazione a progetti multilaterali e che la BEE debba poter contribuire attivamente ad accelerare il processo di armonizzazione.

6.6. Benché non abbia avuto modo di valutare il volume di affari perso dalle imprese europee perché i progetti multilaterali non hanno potuto beneficiare di efficaci agevolazioni di credito alle esportazioni, il Comitato ritiene che potrebbe trattarsi di perdite considerevoli. A suo giudizio, la Comunità dovrebbe riconoscere, al pari di altri paesi industrializzati, l'importanza che siffatte agevolazioni assumono ai fini della promozione delle esportazioni.

6.7. Il Comitato ritiene che una BEE potrebbe accrescere le possibilità, per delle offerte europee concertate riguardanti grandi progetti, di vincere la

concorrenza internazionale, in quanto esse potrebbero essere presentate con maggiore tempestività, specie per quanto concerne le condizioni finanziarie e d'assicurazione crediti.

Ma una Banca europea delle esportazioni potrebbe parimenti risultare utile se — in caso di progetti multilaterali — consentisse agli esportatori di beni strumentali di presentare agli acquirenti delle offerte espresse in un'unica moneta, ossia se essa coprisse gli esportatori dal relativo rischio di cambio.

6.8. Il Comitato è inoltre dell'avviso che il finanziamento di importanti progetti all'estero rivesta estrema importanza. Nella maggioranza dei settori industriali esiste una relazione diretta tra le condizioni finanziarie ed il livello dei prezzi, specie quando si tratta di crediti a lungo termine. Ciò significa comunque che occorre promuovere tutti i mezzi e tutte le azioni atti a migliorare le agevolazioni finanziarie in tutta la misura in cui il progetto lo giustifichi.

6.9. Il Comitato raccomanda altresì che l'assicurazione credito BEE copra l'intero periodo di validità del contratto.

6.10. L'evoluzione dell'economia mondiale esige una redistribuzione delle attività fra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. Dato che detta redistribuzione sembra essere inevitabile, le economie comunitaria e nazionali dovrebbero prepararsi. A giudizio del Comitato, la Comunità dovrà concentrare sempre più le proprie esportazioni su vasti progetti tecnologici che interessino i paesi in via di sviluppo, su progetti aventi lo scopo di rendere più efficace lo sfruttamento delle risorse mondiali di materie prime, nonché su progetti che comportino investimenti nelle industrie dei suddetti paesi che occupano, relativamente, numerosa manodopera. Nel frattempo, anche all'interno della Comunità è in atto una redistribuzione delle attività. Ciò significa che vasti e complessi progetti di paesi comunitari destinati all'esportazione in paesi terzi interesseranno più di uno Stato membro e, forse, anche paesi extracomunitari. Date le attuali condizioni di concorrenza sui mercati internazionali, è necessario disporre di un sistema di crediti all'esportazione che sia competitivo, nell'ambito del quale la BEE eserciterà una funzione integrativa.

6.11. Secondo il Comitato, non dovrebbe inoltre sussistere alcuna contraddizione fra gli obiettivi della BEE e quelli di altri strumenti utilizzati dalla Comunità nelle sue relazioni esterne, specie in quelle con i paesi in via di sviluppo.

6.12. Considerati poi i problemi di disoccupazione che si pongono attualmente a tutti i paesi industrializzati, non si dovrebbe perdere alcuna occasione

opportuna per promuovere la creazione di posti di lavoro ed incrementare le esportazioni. Il Comitato reputa che tali occasioni di concludere affari debbano essere appoggiate, se si vuole che esse producano effetti benefici sulle bilance dei pagamenti dei paesi interessati.

6.13. Indipendentemente dalla sede che sarà scelta per la Banca, può essere necessario prevedere una rappresentanza locale e garantire che le imprese multilaterali abbiano un facile e rapido accesso alla Banca, accesso che in taluni casi sarà diretto.

7. Osservazioni particolari

Terzo «considerando» ed articolo 2

Il Comitato ritiene che non si dovrebbero privare automaticamente del sostegno della BEE le esportazioni di grandi progetti effettuate da un solo Stato membro e chiede alla Commissione di studiare in quale misura i contratti cui partecipano (con quote minoritarie) imprese di paesi terzi possano essere finanziati dalla BEE. Il testo va quindi modificato di conseguenza.

Articolo 1

Il Comitato propone di modificare come segue la seconda frase dell'ultimo comma:

«La Banca dovrebbe disporre di sufficienti riserve per evitare di riportare un deficit da un anno all'altro».

Articolo 3 (iv)

Il Comitato propone che nel paragrafo in esame si includano i rischi di cambio.

Articolo 4

A giudizio del Comitato il capitale iniziale della BEE potrebbe risultare troppo modesto.

Articolo 9

Il Comitato reputa che la procedura di votazione dovrebbe prevedere anche l'eventualità in cui i voti espressi nell'ambito del Consiglio risultino in pareggio.

Il Comitato chiede inoltre se non sia preferibile che il periodo entro il quale il Consiglio deve deliberare sia di un mese, anziché di quindici giorni.

Articolo 10

Il primo trattino va redatto come segue:

«... delibera sui prestiti della Banca e sulle sue operazioni di finanziamento e di assicurazione-crediti, su proposta del comitato direttivo».

Articolo 14, 4° paragrafo

Il Comitato chiede per quale motivo non vi sia alcuna disposizione per eventuali saldi attivi (vedi le osservazioni relative all'articolo 1).

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1976.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Henri CANONGE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Punto 6.4.

Sopprimere l'ultima frase del secondo capoverso e sostituirla con quanto segue:

«Tuttavia, secondo il Comitato, la Commissione dovrebbe ancora una volta considerare la possibilità di far svolgere alla BEI i compiti proposti per la BEE, che verrebbero ad aggiungersi alle attività che essa già esplica».

Motivazione

Per motivi economici ed amministrativi si ritiene opportuno evitare una proliferazione di organismi che si occupano del credito. Non dobbiamo dare l'impressione che la CEE sia una burocrazia in continua espansione. Si è pertanto favorevoli a questa razionale e pratica estensione delle attività della BEI, organismo competente e ben gestito. Se in seguito a detta estensione la Banca diventasse troppo grande o la sua gestione troppo difficile, potrebbe in seguito essere suddivisa, mentre una volta partiti su due binari diversi non sarà mai possibile riunirli.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 18, voti contrari: 59, astensioni: 2.

Parere in merito all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1975

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

La Commissione ha deciso in data 19 marzo 1976 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul soggetto di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 139ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 maggio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 198 del trattato che istituisce la CEE,

vista la richiesta di parere del 19 marzo 1976, trasmessa dalla Commissione delle Comunità europee,

vista la decisione del 2 aprile 1976, con la quale il presidente del Comitato ha affidato alla sezione «Affari sociali» l'incarico di elaborare il relativo parere,

visto il parere elaborato da tale sezione nel corso della 104ª riunione, del 13 maggio 1976, e ascoltata la relazione del sig. Noddings, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 maggio 1976 nel corso della 139ª sessione plenaria, del 25 e 26 maggio 1976,

considerato che in tutti gli Stati membri delle Comunità europee si è manifestata nel 1975 una crisi economica che ha provocato un aggravamento della disoccupazione ed un importante tasso d'inflazione che, pur essendo meno elevato di quello registrato nel 1974, non è per questo meno preoccupante,

considerato che tale situazione crea gravi problemi sociali sul piano non solo dell'occupazione, ma anche della riduzione delle disparità sociali e del finanziamento dei regimi di previdenza sociale,

considerato che, oltre ad esaminare questi problemi, si deve analizzare l'azione svolta dalla Comunità in campo sociale e formulare alcuni suggerimenti al riguardo,